



Milano, 4 aprile 2018

R.S. prot. 1/5-13/PG/sb

Spettabili
Aziende Associate
Loro Sedi

*alla c.a. del Titolare e del
Responsabile del Personale*

e c.p.c.

Associazioni Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa SANIMODA
Assoscrizione-Assospazzole ccnl 2016 art. 52 – verbale accordo 18.12.2017

Il Contratto Nazionale ha stabilito l'istituzione di un fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale in favore di tutti gli addetti dei settori di Assoscrizione e Assospazzole, finanziato con un contributo a carico delle aziende pari a € 8,00 mensili decorrenti dal 1° luglio 2017.

In applicazione della disposizione contrattuale, Assoscrizione-Assospazzole e le organizzazioni sindacali Femca, Fictem e Uiltec hanno costituito il 28 luglio 2017 il fondo SANIMODA, al quale hanno aderito tutte le associazioni firmatarie dei principali contratti nazionali di lavoro della Moda. Con l'Atto istitutivo del Fondo sono stati nominati anche l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione provvisori (in carica fino a tutto il 2018), che stanno predisponendo tutta la strumentazione necessaria per l'avvio dell'operatività del Fondo.

Si ricorda che l'iscrizione dei lavoratori è obbligatoria ed automatica (non è richiesto il consenso o l'attivazione dei singoli lavoratori).

CONTRIBUZIONE : ACCORDO ASSOSCRITTURA-ASSOSPAZZOLE – OO.SS. DEL 18 DICEMBRE 2017

I tempi tecnici di attivazione del Fondo Sanimoda hanno comportato uno slittamento delle scadenze previste dall'art. 52.

Con Accordo del 18 dicembre 2017, Assoscrizione-Assospazzole e Femca - Fictem - Uiltec hanno deciso di:

— spostare la decorrenza della contribuzione a SANIMODA dal 1° luglio 2017 al 1° luglio 2018;

- incrementare il contributo mensile da € 8,00 a € 12,00 dal 1° luglio 2018, fermo restando l'ambito di applicazione definito dall'art. 52 del CCNL;
- confermare quanto previsto alla lettera d) dell'art. 52 del CCNL 2016 per le imprese che già prevedono forme di intervento complementare.
- confermare i suddetti € 12,00 per tutta la prossima vigenza contrattuale

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 del CCNL dal suddetto Accordo, la contribuzione a Sanimoda a carico delle aziende non sarà dovuta per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018.

ISCRIZIONE DEI LAVORATORI: SCADENZE E MODALITA'

Per l'attivazione della copertura sanitaria, il primo atto sarà l'iscrizione di tutti i lavoratori del settore al Fondo, la cui scadenza è fissata al 20 luglio 2018.

Si dovrà far riferimento ai lavoratori in forza all'azienda il 1° luglio 2018.

Accedendo al sito www.sanimoda.it, le aziende dovranno cliccare su REGISTRAZIONE AZIENDA e seguire le istruzioni operative per effettuare l'iscrizione dell'azienda.

Dopo aver inserito i dati aziendali, Sanimoda vi invierà una e-mail con le istruzioni per accedere all'AREA AZIENDA sul sito, dove sarà possibile registrare i nominativi dei dipendenti beneficiari, tramite le modalità che sono indicate sul sito stesso.

LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE

L'art. 52 del ccnl prevede che vengano iscritti al Fondo tutti gli addetti dell'azienda a cui si applica il Contratto nazionale di lavoro dei settori Assoscrittura e Assospazzole:

- i dipendenti con contratti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti);
- i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese.
Per i contratti già in forza al 1° luglio 2018 l'obbligo di iscrizione opera per durate residue, decorrenti dal 1° luglio 2018, pari o superiori a 12 mesi.

Sono esclusi i dirigenti.

Per i neo assunti, l'obbligo di iscrizione opera solo se risulta superato l'eventuale periodo di prova. L'iscrizione ed il versamento del contributo sono previsti anche nei seguenti casi:

- lavoratori sospesi in cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- lavoratori in congedo di maternità o parentale;
- ogni altro caso di sospensione con decorso della retribuzione.

Non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale per i lavoratori a tempo parziale.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

La contribuzione al Fondo è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:

<i>SCADENZE</i>	<i>PERIODO DI RIFERIMENTO</i>
20 gennaio	1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
20 aprile	2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
20 luglio	3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
20 ottobre	4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)

In questa fase di prima applicazione, entro il 20 luglio 2018 le aziende procederanno al versamento per il 3° trimestre 2018:

— € 36,00 per ogni lavoratore per il terzo trimestre 2018;

Le prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori iscritti decorreranno dal 1° ottobre 2018. La contribuzione relativa al terzo trimestre non darà adito a prestazioni e sarà destinata alla costituzione del patrimonio di riserva del Fondo.

ISTRUZIONI OPERATIVE

I dati per effettuare i bonifici sono:

Beneficiario: SANIMODA

IBAN: IT45 B033 5901 6001 0000 0154 628

Causale:

Codice fiscale(11 caratteri)DOLLARODenominazione sociale(massimo 40 caratteri)DOLLAROOAAAATT*

Ad es. 00101010101DOLLAROmanifatturarossiDOLLARO201803

Successivo passaggio sarà l'accesso al sito di Sanimoda (www.sanimoda.it), nel quale sono disponibili le istruzioni operative per presentare al Fondo la distinta contenente i dati anagrafici dei lavoratori iscritti.

*Per l'inserimento della prima distinta di contribuzione vi invitiamo a contattare il fondo ai seguenti recapiti:
Tel. 02 34599997*

(lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16; venerdì dalle 10 alle 13)

Email: info@sanimoda.it

Saranno poi direttamente i lavoratori iscritti ad accedere al sito del Fondo per procedere alla propria registrazione ed acquisire le credenziali di accesso necessarie per tutti i rapporti con il Fondo stesso.

ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI

Il Fondo, che ovviamente è di nuova costituzione, sta operando per richiedere ed ottenere l'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari, che darà diritto alla deducibilità fiscale del contributo a beneficio dei lavoratori iscritti già dal corrente anno. Pertanto, in via provvisoria, Sanimoda consiglia di non dedurre il contributo al Fondo fino all'iscrizione di Sanimoda alla suddetta anagrafe (prevista dal prossimo mese di ottobre-novembre 2018) e di procedere alla deduzione stessa in sede di conguaglio fiscale 2018.

Resta confermato che i contributi a Sanimoda sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%.

CAMPAGNA INFORMATIVA

Nelle prossime settimane, il Fondo Sanimoda, congiuntamente con le parti istitutive, svilupperà una campagna informativa in favore delle aziende e dei lavoratori, per presentare i benefici e le prestazioni sanitarie offerte dal fondo stesso.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il CCNL (art. 52, lettera d) prevede che l'iscrizione a Sanimoda non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quelli previsti dal CCNL. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza (quindi dal 1° luglio 2018), previa verifica con la RSU.

Le aziende che si trovano in una delle situazioni di cui sopra, sono invitate a comunicarlo a Sanimoda (info@sanimoda.it) e copia per conoscenza allo scrivente Ufficio (sindacale@federvarie.it) restituendo compilato il modulo allegato.

Con i migliori saluti.

Ufficio Sindacale
Assoscrittura - Assospazzole

Allegati:

- Art. 52 del CCNL 22 novembre 2016
- Verbale di accordo 18 dicembre 2017
- Modulo per clausola di salvaguardia